

Allegato sub 4 schema convenzione attività sub F)

**CONVENZIONE
ex art. 56 del Codice del Terzo Settore**

L'anno ____ il giorno ____ del mese di Giugno 2022 nella sede comunale di Cà Savio in esecuzione della determinazione n. _____

TRA

Il Comune di Cavallino-Treporti con sede legale in Cà Savio via Giovanni Paolo II° n.1, partita IVA 03129420273 rappresentato dal Dott. Cristiano NARDIN in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, che di seguito per brevità verrà chiamato affidante, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C.) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

E

_____, domiciliato a Cavallino-Treporti (VE) _____, il quale interviene, agisce e stipula, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell' associazione _____ che di seguito per brevità verrà chiamata affidatario, con sede _____ iscritta al registro :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 30.8.1993 n. 40 prevede che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità, particolarmente significative, nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi statali e regionali;
- che la predetta L. R. agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni, quali: l'aderenza delle attività alla programmazione regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di sussidiarietà e di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'associazione nel territorio;
- che gli art 14 e 16 della L.R. n. 24/94, sostituita dalla L.R. 03.11.2006 n. 23, definiscono ulteriormente per le organizzazioni di volontariato i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:
 - a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;
 - b) ininterrotta iscrizione al Registro Regionale;
 - c) rapporti qualità - costo del progetto di attività di sussidiarietà;
 - d) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo associativo;
- che con deliberazione n. 1531 del 20/09/2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tipo per disciplinare i rapporti tra organizzazioni di volontariato e amministrazioni pubbliche, determinando pure gli elementi oggettivi per l'individuazione dell'affidatario nonché i criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni;

- che il soggetto affidatario contempla tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento delle attività che si intendono affidare con la presente convenzione;
- che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente affidante si pone l'obiettivo di raggiungere in forma economica il potenziamento di alcune prestazioni attivando e valorizzando nel contempo le risorse umane del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che l'attività principale oggetto della presente Convenzione è una attività di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall' art 5 lettera I) del dlgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
- che in data _____, dopo l'esperimento di una procedura selettiva pubblica, l'associazione ha presentato adeguata manifestazione di interesse per stipulare la presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 L' associazione _____ si impegna a svolgere nel Comune di CAVALLINO-TREPORTI, nei limiti concessi dalla disponibilità di volontari e previa approvazione degli specifici progetti con le modalità indicate all'art. 3, le seguenti attività in sussidiarietà per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni vigenti in materia di Covid 19;

- ❖ Attività dirette a favorire lo scambio intergenerazionale con utilizzo degli spazi e delle attrezzature ubicate in due sale al I° Piano del Centro Culturale Pascoli di Cavallino in via Equilia
- ❖ Attività di inclusione sociale RIA 8 (reddito inclusione attiva), a favore di soggetti svantaggiati da impiegare in servizi di utilità generale;
- ❖ Altre attività dell'Associazione da svolgersi in una sala al piano terra del Centro Culturale Pascoli purché di interesse generale, ai sensi di quanto previsto dall' art. 5 del Dlgs 117/2017
- ❖ Servizio di apertura e chiusura del Centro Culturale Pascoli di Cavallino rispettando il calendario scolastico nelle sue giornate di chiusura allo scopo di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività culturali che si svolgono nel plesso e di supportare le diverse associazioni nelle loro attività;
- ❖ attività di spesa solidale con sede nel magazzino di via Pordelio n. 40.

Art. 2 - I progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 saranno elaborati d'intesa tra l' associazione _____ e Servizi Sociali. Il Comune di CAVALLINO-TREPORTI, in particolare, si confronterà periodicamente con l'Associazione per individuare la tipologia delle attività da realizzare, la loro frequenza ed ogni altra modalità. I tempi ed i periodi delle attività saranno concordati in base alle effettive esigenze evidenziate nella co-progettazione.

Art. 3 - Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività svolte da personale dipendente dell'affidante.

Art. 4 - L'affidatario si impegna:

- a)** a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, anche utilizzando personale volontario come previsto dalla legge 266 del 1991- art. 3 punto 4 e dal dlgs 117/2017 "Codice del terzo Settore"

- b)** ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40/93 per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;
- c)** a far sì che l'attività del volontariato non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni;
- d)** a gestire le singole attività di progetto nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedure eventualmente fissati in leggi e regolamenti nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, sulla base della titolarità prevista al seguente articolo 5 della presente convenzione;
- e)** a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni;
- f)** a stipulare un'apposita *polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi* e contro gli infortuni che possono accadere ai volontari e agli utenti del progetto RIA, durante le attività previste nella presente convenzione, fermo restando che la relativa spesa è posta a carico dell'Ente affidante, mediante il rimborso di cui al successivo art. 5, inviandone copia allo stesso;
- g)** a trasmettere l'elenco dei volontari impiegati su ogni singolo progetto, aggiornandolo ad ogni successiva variazione.

Art. 5 - L'Ente affidante è titolare di tutti gli adempimenti in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si svolge l'attività dei volontari. Esso si impegna in tal senso, a intrattenere i volontari impegnati nei servizi per un aggiornamento sulle normative che possono riguardare il loro operato;

L'Ente affidante si impegna a rimborsare come contributo all'associazione entro il 31/12/2022 un contributo complessivo di € 3000,00 che include tutte le spese assicurative dei volontari e degli utenti RIA;

Eventuali modifiche agli importi delle singole voci di spesa saranno concordate in sede di approvazione dei progetti di cui all'art. 3.

L'importo verrà liquidato sulla base di una rendicontazione e sulla base delle spese effettivamente sostenute tenendo conto di quanto previsto, in particolare, dall'art. 17 comma 3 del Codice del Terzo settore che vieta i rimborsi spesa di tipo forfettario salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo per il rimborso spese dei volontari che non possono eccedere € 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili.

Art. 6 - La presente convenzione ha la durata di 1(UNO) anno dalla firma per sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore anno.

Art. 7 - La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovuti a:

- a)** grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
 - b)** ritardato pagamento del contributo da parte dell'Ente affidante;
 - c)** scioglimento dell'OdV per propria deliberazione;
 - d)** cancellazione dal Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;
 - e)** cessazione delle attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.
- ✓ Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 8 - *Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 - della Legge 11.08.1991 n. 266. Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente affidante nella considerazione della gratuità delle prestazioni rese dall' associazione*

Letto, confermato e sottoscritto.

data

IL Comune

Dott. Cristiano Nardin

La presente Convenzione, per opportuna visione, viene sottoscritta anche dal Presidente provinciale AUSER Odv.